

C.A.I. - Sezione di MELEGNANO

Titolo I - DENOMINAZIONE, SEDE, DURATA.

Art. 1 - E' costituita, con sede in Melegnano via Crocetta, 6, un'associazione denominata "Club alpino italiano - Sezione di Melegnano" e sigla C.A.I. - Sezione di Melegnano. La durata della stessa è illimitata.

Art. 2 - L'associazione è una sezione del Club alpino italiano (C.A.I.) ed uniforma il proprio regolamento allo statuto ed al regolamento generale del C.A.I.. I membri dell'associazione sono di diritto soci del C.A.I..

Titolo II - SCOPI

Art. 3 - L'associazione ha per scopo di provvedere, nell'ambito delle norme statutarie e regolamentari, nonché delle deliberazioni adottate dall'Assemblea dei Delegati:

- a) alla realizzazione, alla manutenzione ed alla gestione dei rifugi alpini e bivacchi;
- b) al tracciamento, alla realizzazione e alla manutenzione di sentieri, opere alpine e attrezzature alpinistiche;
- c) alla diffusione della frequentazione della montagna e all'organizzazione di iniziative alpinistiche, sci-alpinistiche, escursionistiche e speleologiche;
- d) all'organizzazione ed alla gestione di corsi di addestramento per le attività alpinistiche, sci-alpinistiche, escursionistiche, speleologiche e naturalistiche;
- e) all'organizzazione di idonee iniziative tecniche per la vigilanza e la prevenzione degli infortuni nell'esercizio delle attività alpinistiche, escursionistiche e speleologiche, per il soccorso degli infortunati e dei pericolanti, e per il recupero dei caduti, di concerto con la Delegazione del C.N.S.A.S.;
- f) alla promozione di attività scientifiche, culturali e didattiche per la conoscenza di ogni aspetto dell'ambiente montano;
- g) alla promozione di ogni iniziativa idonea alla protezione ed alla valorizzazione dell'ambiente montano.

Art. 4 - L'associazione non ha scopo di lucro, è indipendente, apolitica e aconfessionale.

Titolo III - SOCI

Art. 5 - I soci dell'Associazione sono: benemeriti, ordinari, familiari e giovani secondo quanto stabilisce l'art. 7 dello Statuto del C.A.I.

Art. 6 - Chiunque intenda divenire socio deve presentare domanda al Consiglio Direttivo controfirmata da almeno un socio presentatore, iscritto all'Associazione da almeno due anni,- per i minori, la domanda deve essere firmata anche da chi esercita la potestà. Il Consiglio Direttivo decide sull'ammissione con giudizio insindacabile. Il socio, con l'ammissione, si impegna ad osservare lo Statuto, il Regolamento Generale del C.A.I. e il regolamento dell'Associazione, dei quali riceve una copia all'atto dell'iscrizione, nonché le delibere dell'Assemblea dei soci e del Consiglio Direttivo.

L'ammissione, in qualunque epoca dell'anno venga accordata, ha effetto dall'inizio dell'anno stesso ; se la domanda viene presentata nell'ultimo trimestre, l'effetto decorre dall'anno successivo, fatta salva diversa richiesta del socio.

Art. 7 -1 soci sono tenuti a versare all'Associazione:

- a) la quota di ammissione,
- b) la quota associativa annuale,
- c) il contributo ordinario annuale per le pubblicazioni sociali e per le coperture assicurative,
- d) eventuali contributi straordinari destinati a fini istituzionali.

I contributi di cui al comma precedente devono essere versati entro il 31 marzo di ogni anno.

Dopo tale data potrà essere addebitata al socio la spesa per l'esazione.

Il socio non in regola con i versamenti non può partecipare alla vita dell'Associazione, nè usufruire dei servizi sociali.

Art. 8 - I diritti dei soci sono quelli stabiliti nell'art. 8 dello Statuto, nell'art. 12 dei Regolamento Generale dei C.A.I. e nel presente regolamento.

In particolare, oltre alla partecipazione alla vita e alle iniziative della Sezione, il socio in regola con il versamento delle quote ha diritto a:

- a) ricevere le pubblicazioni Sociali stabilite in base alle rispettive categorie ed in conformità con i deliberati dei competenti Organi Sociali;
- b) utilizzare la biblioteca e le attrezzature della Sezione in base alle norme specifiche stabilite dal Consiglio Direttivo;
- c) partecipare alle iniziative sociali alle specifiche condizioni riservate ai soci
- d) eleggere gli organi dell'Associazione di competenza dell'Assemblea (Consiglio direttivo e Collegio dei revisori dei conti), i delegati ed essere eletti secondo le modalità previste dal presente Regolamento.

Art. 9 - La qualità di socio si perde per morte o per estinzione dell'ente, per dimissioni, per morosità o per radiazione deliberata dal Consiglio Direttivo o dal Consiglio Centrale.

Art. 10 - Il socio in ritardo con il pagamento delle quote sociali viene dichiarato moroso da parte del Consiglio Direttivo.

Art. 11 - Il Consiglio Direttivo può adottare, nei confronti del socio che tenga un contegno contrastante con i principi informatori dell'Associazione o con le regole della corretta e rispettosa convivenza, i provvedimenti dell'ammonizione o della sospensione dalla attività sociale per un periodo massimo di un anno; nei casi più gravi può essere deliberata la radiazione.

Contro i provvedimenti disciplinari, il socio può presentare ricorso a norma degli art. 15 e 19 del Regolamento Generale C.A.I..

Art. 12 - La richiesta di trasferimento ad altra sezione deve essere inoltrata per scritto entro il 30 Settembre.

Titolo IV - ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Art. 13 - Sono organi dell'Associazione: l'Assemblea dei soci;

il Consiglio Direttivo; il Presidente; il Tesoriere; il Segretario; il Collegio dei revisori dei conti.

Art. 14 - Tutte le cariche sociali sono a titolo gratuito e non possono essere affidate che a soci maggiorenni iscritti all'Associazione da almeno due anni;

Capo I - ASSEMBLEA

Art. 15 - L'Assemblea dei soci è l'organo sovrano dell'associazione; essa rappresenta tutti i soci e le sue deliberazioni vincolano anche gli assenti o dissenzienti.

L'Assemblea:

- elegge il Consiglio direttivo, il Collegio dei revisori dei conti e gli eventuali delegati in base alle norme previste dal presente regolamento;
- approva annualmente il programma dell'Associazione, la relazione del Presidente ed i bilanci consuntivo e preventivo;
- delibera sull'alienazione o la costituzione di vincoli reali sugli immobili;
- delibera sulle modifiche del presente regolamento;
- determina la quota associativa annuale per la parte eccedente la misura minima fissata dall'Assemblea dei Delegati;
- delibera sullo scioglimento dell'Associazione stabilendone le modalità e nominando uno o più liquidatori;
- delibera su ogni altra questione che venga sottoposta dal Consiglio direttivo o che venga sollevata mediante mozione sottoscritta da almeno venticinque soci.

Art. 16 - L'Assemblea viene convocata dal Consiglio Direttivo almeno una volta all'anno, entro il 31 marzo, per l'approvazione dei bilanci e, se sono in scadenza, per la nomina delle cariche sociali.

L'assemblea verrà inoltre convocata :

- quando il Consiglio direttivo lo ritenga opportuno;
- quando ne faccia richiesta motivata almeno un decimo dei soci, in questo caso la convocazione deve avvenire entro trenta giorni dalla data in cui la richiesta è pervenuta alla sede dell'associazione.

La convocazione avviene mediante avviso esposto nella sede sociale, spedito a tutti i soci e, quando i tempi lo consentono, anche sulle pubblicazioni sociali. Nell'avviso devono essere indicati l'ordine del giorno, il luogo, il giorno e l'ora della convocazione. Nel caso sia prevista la nomina delle cariche sociali l'avviso porterà anche i nomi degli uscenti.

Art. 17 - Hanno diritto di intervenire all'assemblea tutti i soci in regola con il pagamento delle quote sociali; i soci minori non hanno diritto di voto.

I soci non possono farsi rappresentare in assemblea da altri soci.

Per la validità delle riunioni è necessaria la presenza di almeno la metà degli aventi diritto al voto; tuttavia in seconda convocazione, che potrà tenersi anche a mezz'ora di distanza dalla prima, l'assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei presenti.

Art. 18 - L'assemblea nomina un Presidente di assemblea, un Segretario e, se necessario, tre scrutatori.

Spetta al Presidente dell'assemblea di constatare la regolare costituzione della stessa ed il diritto di intervento all'assemblea.

Art. 19 - Le deliberazioni dell'assemblea sono prese a maggioranza dei voti.

Le deliberazioni dell'Assemblea vengono prese per alzata di mano o per appello nominale o per votazione segreta a seconda della decisione che prenderà l'assemblea stessa. Sono valide le decisioni prese dalla maggioranza semplice e relativa dei Soci presenti aventi diritto di voto.

Nel caso di nomine di cariche sociali l'Assemblea si trasforma in seggio elettorale e come tale si riconvoca, informandone tutti gli iscritti, entro la settimana successiva.

Il voto è espresso con scheda segreta.

A parità di voti è eletto il Socio con l'anzianità maggiore di iscrizione al C.M. A parità di anzianità di iscrizione è eletto il più giovane di età.

Le deliberazioni concernenti l'alienazione o la costituzione di vincoli reali sugli immobili nonché le modifiche regolamentari debbono essere approvate con la maggioranza dei due terzi.

Art. 20 - Le deliberazioni concernenti l'alienazione o la costituzione di vincoli reali sui rifugi o altre opere alpine e le modifiche dei regolamenti non acquisteranno efficacia se non dopo l'approvazione da parte del Consiglio centrale dei C.A.I. a norma degli art. 12 e 27 dello Statuto dei C.A.I.

Art. 21 - Lo scioglimento dell'Associazione deve essere approvata dalla maggioranza dei tre quarti dei soci convocati in apposita assemblea straordinaria convocata con le modalità previste nell'art. 16.

Qualora non si raggiungesse il quorum necessario lo scioglimento potrà essere definito mediante la raccolta di firme, su apposita mozione di scioglimento, sottoscritta entro un mese dalla data dell'assemblea, da almeno la maggioranza dei soci aventi diritto di voto.

Art. 22 - L'efficacia dello scioglimento avrà corso con le modalità stabilite dall'art. 20.

Capo II - CONSIGLIO DIRETTIVO

Art. 23 - Il Consiglio direttivo è l'organo esecutivo dell'Associazione; esso si compone di quindici membri, eletti dall'assemblea tra i soci, durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

L'Assemblea eleggerà una Commissione Elettorale composta da 7 membri, con l'incarico di formare una lista di eleggibili al Consiglio Direttivo composta da almeno 18 nomi, sette giorni prima di quello fissato per le elezioni.

Alla lista suddetta possono essere apportate integrazioni nei termini massimi stabiliti dall'Assemblea stessa.

Le elezioni avvengono su scheda segreta. Ogni elettore non potrà votare più di 11 candidati tra quelli indicati nella rosa formata dalla Commissione Elettorale completata delle eventuali integrazioni pervenute. Si intendono eletti i candidati che riporteranno il maggior numero di preferenze con le priorità di cui all'art. 19.

Il Consiglio Direttivo elegge tra i suoi componenti il Presidente, il Vicepresidente, il Segretario e il Tesoriere.

Art. 24 - Al Consiglio direttivo spettano tutti i poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, salve le limitazioni contenute nel presente regolamento o nello statuto e regolamento generale dei C.A.I.. In particolare, il Consiglio direttivo:

- **stabilisce il programma annuale di attività dell'Associazione, e prende tutte le decisioni necessarie per adempierlo;**
- **convoca l'assemblea;**
- **redige annualmente il bilancio consuntivo e preventivo e approva la relazione del Presidente;**
- **delibera i provvedimenti disciplinari nei confronti dei soci; delibera sulle domande d'associazione di nuovi soci ;**
- **prepone incaricati o commissioni allo svolgimento di determinate attività sociali;**
- **delibera la costituzione o lo scioglimento di sottosezioni e gruppi.**

Art. 25 - Il Consiglio è convocato dal Presidente o da chi ne fa le veci o a richiesta di 5 Consiglieri, di regola 1 volta al mese da comunicarsi mediante avviso esposto in sede o, in casi particolari mediante forma scritta. Le riunioni del Consiglio per essere valide devono essere presiedute dal Presidente o dal Vice Presidente e con la presenza di almeno 7 Consiglieri.

Le deliberazioni sono valide se prese a maggioranza di voti. Il verbale della seduta è redatto dal Segretario che lo firma unitamente al Presidente.

In caso di parità chi presiede ha la facoltà di fare prevalere il proprio voto.

Il Consiglio Direttivo si riunisce di regola in seduta pubblica tranne i casi in cui decida di riunirsi in seduta chiusa.

Al Consiglio Direttivo partecipa, senza diritto di voto, il presidente uscente che non risulti eletto in Consiglio.

Art. 26 - Al consigliere che, per qualsiasi causa, venga a mancare nel corso del triennio subentra il primo dei non eletti.

Il consigliere che senza giustificato motivo sia assente a tre riunioni consecutive del Consiglio è considerato dimissionario.

Qualora il Consiglio venga a ridursi alla metà dei suoi componenti si deve convocare l'Assemblea per la nomina di un nuovo Consiglio direttivo. In caso di dimissioni dell'intero Consiglio si deve convocare l'Assemblea nel termine di 30 giorni, ove occorra, a cura del Collegio dei Revisori dei conti. S'intende che il Consiglio dimissionario rimane nel frattempo in carica per l'ordinaria amministrazione.

Capo III - PRESIDENTE

Art. 27 - Il Presidente convoca e presiede le riunioni del Consiglio direttivo, ed ha la rappresentanza dell'Associazione di fronte ai terzi, e la firma sociale. Il Presidente, in caso di urgenza, può prendere i provvedimenti che sarebbero di competenza del Consiglio direttivo, salvo sottoporli alla ratifica di quest'organo nella sua prima riunione.

Firma coi Tesoriere i bilanci e i mandati di pagamento, provvede coadiuvato dal Segretario e dal Vice Presidente alla esecuzione delle delibere consiliari e al coordinamento della attività delle singole Commissioni.

Art. 28 - Il Presidente non può essere eletto per più di due volte consecutive.

Art. 29 - Il Vice Presidente sostituisce il Presidente, con gli stessi poteri, in caso di sua assenza od impedimento.

Capo IV - SEGRETARIO E TESORIERE

Art. 30 - Il Segretario compila i verbali delle riunioni del Consiglio direttivo, dà attuazione alle deliberazioni di quest'organo e sovrintende ai servizi amministrativi dell'Associazione.

Art. 31 - Il Tesoriere ha la responsabilità della custodia dei fondi dell'Associazione, e ne tiene la contabilità.

Capo V - REVISORI DEI CONTI

Art. 32 - Il Collegio dei revisori dei conti si compone di tre membri, eletti dall'assemblea per tre anni, con modalità simili a quelle del Consiglio Direttivo, su lista composta da almeno quattro candidati e con preferenze esprimibili in un numero massimo di due. Il Collegio dei revisori elegge nel suo seno un presidente. La carica di revisore è incompatibile con quella di consigliere.

Art. 33 - Il Collegio dei revisori dei conti è l'organo di controllo della contabilità sociale.

Esso si riunisce almeno una volta ogni tre mesi; alle sue riunioni si applicano le norme procedurali stabilite per il Consiglio direttivo.

I revisori dei conti hanno diritto di assistere alle riunioni del Consiglio direttivo, e possono fare inserire a verbale le proprie osservazioni; hanno anche diritto di ottenere dal Consiglio direttivo notizie sull'andamento delle operazioni sociali, e di procedere in qualsiasi momento, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo.

Titolo V - PATRIMONIO - ESERCIZI SOCIALI - BILANCIO

Art. 34 - Il patrimonio sociale è costituito: dai beni mobili ed immobili di proprietà dell'Associazione; da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio; da qualsiasi altra somma che venga erogata a favore dell'Associazione, per il raggiungimento dei suoi scopi statutari.

Art. 35 - Le entrate sociali sono costituite:

- dalle quote di ammissione,
- dalle quote associative annuali di spettanza della sezione.

• da ogni altra versamento dei soci effettuato per le iniziative statutarie

Art. 36 - I fondi liquidi dell'Associazione verranno depositati in apposito c/c bancario o postale e gestiti per il miglior raggiungimento degli obiettivi sociali. Gli eventuali utilizzi diversi da quelli di c/c dovranno essere autorizzati dal Collegio dei revisori dei conti.

Art. 37 - Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno.

Alla chiusura di ogni esercizio, il Consiglio direttivo redige il bilancio, che va presentato all'assemblea ordinaria, per l'approvazione entro il 31 marzo successivo.

Il bilancio preventivo e le quote associative vengono definiti in una apposita assemblea da convocare entro il 30 novembre precedente alla chiusura dell'esercizio.

Art. 38 - I soci non hanno alcun diritto sul patrimonio sociale. In caso di scioglimento dell'Associazione, l'intero suo patrimonio verrà devoluto secondo quanto stabilito nell'art. 14 dello statuto dei C.A.I.. E escluso qualsiasi riparto di attività fra i soci.

TITOLO VI - COMMISSIONI

Art. 39 Il Consiglio Direttivo può procedere annualmente, tra i i Consiglieri e i Soci, alla nomina di speciali Commissioni aventi competenza tecnica nei vari rami dell'attività sezionale, determinandone il numero dei componenti, le funzioni ed i poteri.

Titolo VII - SOTTOSEZIONI E GRUPPI

CAPO 1 - SOTTOSEZIONI

Art. 40 - La Sezione può, a norma dell'art. 15 dello Statuto e con deliberazione del Consiglio Direttivo sottoposta a ratifica del Comitato di Coordinamento del Convegno Regionale costituire delle Sottosezioni le quali devono osservare le disposizioni dello Statuto, del Regolamento Generale e quelle del presente Regolamento. Le Sottosezioni devono darsi un proprio Regolamento interno, da approvarsi preventivamente dal Consiglio Direttivo della Sezione.

Art.41 - La domanda di costituzione di una nuova sottosezione deve essere presentata dal comitato promotore al consiglio direttivo della sezione, corredata dei seguenti documenti :

- a) un elenco dei soci ordinari o familiari della sezione che intendono costituire la sottosezione, in numero non inferiore a venti, con i loro dati associativi e le loro firme;
- b) un elenco di quanti altri intendono aderire al sodalizio come soci ordinari o familiari con i loro dati anagrafici e le loro firme;
- c) il numero complessivo dei proponenti di cui agli elenchi delle lettere a) e b) non può essere inferiore a cinquanta;
- d) una precisa indicazione dell'ambito o del territorio sul quale la nuova sottosezione si propone di svolgere attività stabile e continuativa;
- e) l'indicazione di una sede stabile della Sottosezione al cui mantenimento sia in grado di provvedere autonomamente la stessa;

Non può essere costituita una nuova sottosezione per divisione di sottosezione preesistente.

Art. 42 - Il consiglio direttivo della sezione delibera entro novanta giorni dalla presentazione della domanda di costituzione ed entro i trenta giorni successivi trasmette al comitato di coordinamento dei convegni regionale la delibera di costituzione, la precisa indicazione dell'ambito o del territorio sul quale la nuova sottosezione è autorizzata ad operare e il regolamento sezionale vigente.

Art. 43 - Il comitato di coordinamento, sentite le sezioni vicine, delibera entro novanta giorni ed entro i trenta successivi ne da comunicazione alla segreteria generale.

Art. 44 - Le sottosezioni non sono dotate di soggettività distinta da quella della sezione di appartenenza. Conseguentemente non dispongono di autonomia patrimoniale, ma solo di autonomia gestionale e non intrattengono rapporti diretti con l'organizzazione centrale. Hanno un proprio regolamento che non può essere in contrasto con il regolamento della sezione ed è esecutivo solo dopo la ratifica del consiglio direttivo della sezione.

Art. 45 - I soci delle sottosezioni partecipano alla elezione dei delegati e delle cariche sociali della Sezione.

Art. 46 - L'Assemblea dei Soci della Sottosezione deve essere convocata almeno una volta all'anno entro il mese di Ottobre con preavviso al Consiglio Direttivo della Sezione il quale delega ad intervenire i propri rappresentanti.

L'Assemblea elegge un Consiglio direttivo composto da non meno di cinque Consiglieri che eleggono un presidente; i nomi e le cariche vengono comunicati alla Sezione.

Il Presidente partecipa alle riunioni del Consiglio Direttivo Sezionale con voto consultivo, tranne che per quei casi in cui il Consiglio Direttivo sia chiamato a pronunciarsi su questioni attinenti la vita della Sottosezione da questi rappresentata. Nel qual caso il Presidente ha voto deliberativo valido a tutti gli effetti che si intende aggiunto a quello dei Consiglieri Sezionali.

Articolo 47

Una sottosezione può essere sciolta per deliberazione dell'assemblea generale dei propri soci.

Lo scioglimento è confermato o respinto dal Consiglio direttivo della Sezione, il quale può anche, di propria iniziativa, deliberare lo scioglimento della sottosezione.

In quest'ultimo caso è ammesso ricorso all'assemblea generale della sezione da parte della maggioranza dei componenti il consiglio direttivo della sottosezione entro trenta giorni dalla deliberazione di scioglimento; se l'assemblea sezionale conferma lo scioglimento, è ammesso ricorso, in seconda istanza, entro trenta giorni da tale ultima deliberazione, al comitato di coordinamento regionale, che deciderà inappellabilmente entro novanta giorni.

CAPO II - GRUPPI

Art. 48 - La sezione può, con deliberazione del Consiglio Direttivo, autorizzare la costituzione di Gruppi di Soci aventi particolare autonomia dal punto di vista tecnico e organizzativo e, ove occorre, amministrativo, ne determina le modalità di costituzione e il funzionamento in armonia con le disposizioni del presente regolamento.

Titolo VIII - CLAUSOLA COMPROMISSORIA

Art. 49 - Le controversie che dovessero insorgere fra i soci, o fra soci ed organi dell'Associazione, relative alla vita dell'Associazione stessa, non potranno venire deferite all'autorità giudiziaria, se prima non venga esperito un tentativo di conciliazione. Organi competenti ad esperire il tentativo sono: il Consiglio direttivo, integrato dai revisori dei conti, per le controversie fra soci; il Comitato di coordinamento del Convegno regionale, per le controversie fra soci ed organi dell'Associazione . Si applicano le norme procedurali stabilite dal regolamento generale dei C.A.I..

Art. 50 - Contro le deliberazioni degli organi sezionali che si ritengono in violazione del presente regolamento, o dello statuto e regolamento generale dei C.A.I., è data possibilità di ricorso, a norma dell'art. 14 del regolamento generale dei C.A.I.

Titolo IX - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 51 - Per tutto quanto non previsto nel presente regolamento, si applicano lo statuto ed il regolamento generale dei C.A.I..

Art. 52 - Il presente regolamento con deliberazione del Consiglio direttivo sarà coordinato con eventuali modifiche dello statuto e del regolamento generale dei C.A.I.